

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3215

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OBERTI, MARTUSCIELLO, NOVI, CICU, de GHISLANZONI
CARDOLI, MAMMOLA, MERLOTTI, BERTUCCI, FONNESU,
LODOLO D'ORIA, BIONDI, LO JUCCO, OZZA, LUIGI NEGRI,
SPARACINO, URSO, CIPRIANI, FIORI, PINTO, TORTOLI,
BACCINI, BROGLIA, TARDITI, SIGONA, RIVERA, NUVOLI,
LAZZARINI, CHIESA, PIVA, LIOTTA, FRAGALÁ, COLLA-
VINI, GALLI, FLORESTA, DOMENICO BASILE, SAVARESE,
CABRINI, PALEARI, CECCHI, CHERIO, MELE, CACCAVALE,
ROSSO, PRESTIGIACOMO**

Riforma della disciplina in materia di autotrasporto delle
merci ed istituzione dell'Agenzia nazionale autotrasporto
per conto terzi

Presentata il 4 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La movimentazione delle merci è uno degli aspetti più importanti per l'economia del nostro Paese; non per altro, la normativa che la regola è di ordine pubblico.

L'autotrasporto di cose per conto terzi è il principale strumento sul quale si effettua in Italia questa movimentazione. I Governi, le imprese e le pubbliche amministrazioni hanno cercato per anni di disciplinare questo settore in maniera armonica ed efficiente, ma spesso senza successo.

Il Piano generale dei trasporti del 1985 prevedeva, per il 2000, un aumento del

traffico merci del 29 per cento, previsione ampiamente confermata dalla realtà dei fatti. L'87 per cento delle merci viene movimentato su strada da 337 mila unità opertive, 140 mila delle quali adibite al trasporto per conto terzi.

In passato, la politica di interventi in questo settore è stata quella di controbilanciare, con aiuti governativi episodici, le tensioni economiche che, a scadenze sempre più ravvicinate, si determinavano, innescate per lo più da aumenti dei costi e disorganizzazione della pubblica amministrazione. L'elevata offerta di servizio di

trasporto, non adeguatamente controllata e favorita anche dai licenziamenti interni alle imprese industriali, ha determinato un settore difficilmente governabile che ha finito per scaricare le proprie inefficienze sulla collettività. Il disimpegno dello Stato, spesso posto in contrapposizione con la politica di liberalizzazione reclamata dalle imprese committenti e la scarsa efficacia degli interventi della pubblica amministrazione, hanno acuito la contrapposizione rendendo inefficiente il mercato, nel quale gli abusi sono pagati direttamente dalla collettività in termini di vite umane ed inefficienze sui temi fondamentali della sicurezza, dell'ambiente e del diritto alla mobilità. Nel momento in cui la realizzazione del mercato europeo sta per concretizzarsi, diviene ancor più indispensabile, allora, avviare una radicale riforma che contempili le esigenze fondamentali del nostro Paese, a democrazia occidentale, con le giuste esigenze degli imprenditori che vi operano, trovando spunti e riferimenti anche in esperienze introdotte in altri Paesi. Tutela della vita umana, sotto il duplice profilo della circolazione sulla strada e del diritto al lavoro; tutela dell'ambiente e dell'economia di mercato, al fine di consentire uno sviluppo economico della società del futuro, tutela del libero mercato, in termini di efficienza operativa. Il tutto da attuare attraverso uno sviluppo controllato e compatibile che determini un mercato libero e regolato da poche e certe norme.

Questi sono i principi fondamentali della nuova regolamentazione del settore dell'autotrasporto merci per conto terzi che, da molto tempo, tutti gli operatori economici interessati, committenti e vettori, richiedevano.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge, destinata nel tempo a sostituire la disciplina recata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, viene istituita l'Agenzia nazionale autotrasporto per conto terzi (ANAT), organo amministrativo di autotutela del settore, posto sotto il controllo del Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale verranno trasferite tutte le funzioni precedentemente di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei

trasporti in concessione, limitatamente al comparto dell'autotrasporto di cose per conto terzi.

Le finalità dell'ANAT, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della proposta di legge in esame, sono peraltro più ampie ed ambiziose rispetto a quelle dei precedenti organi amministrativi, essendo cambiati i tempi e le modalità di intervento richiesti dagli organi di controllo del mercato.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita i poteri di direzione politica e di controllo del Governo (articolo 3).

Gli attuali Comitati nazionali e provinciali per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi vengono incorporati nel nuovo ente, divenendone gli organi principali. La partecipazione degli operatori del settore alle decisioni, relative alla sua regolamentazione, è disciplinata dall'articolo 4 della proposta di legge, secondo nuovi principi di rappresentatività e di efficacia operativa. Il ruolo del presidente dell'agenzia, disciplinato dall'articolo 6, diviene più visibile ed importante, in modo da favorire la piena operatività dell'amministrazione posta sotto la sua direzione.

Al nuovo Comitato centrale dell'autotrasporto per conto terzi (CCAT) partecipano tutte le amministrazioni interessate al controllo del settore e le rappresentanze degli operatori economici sicuramente coinvolti nel suo efficiente sviluppo.

Il Comitato centrale viene fornito di strumenti di autonomia finanziaria e regolamentare in modo da poter tempestivamente fronteggiare l'evoluzione del mercato, sempre nel rispetto della autorità politica alla quale spetta il potere decisivo finale in merito ai provvedimenti proposti, ai sensi degli articoli 2 e 9 della proposta di legge in esame, dove si è tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze di efficienza del nuovo organo amministrativo con quelle di coordinamento e vigilanza da parte degli altri organi dello Stato.

I comitati provinciali dell'autotrasporto per conto terzi, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della presente proposta di legge, divengono organo terminale di controllo e regolamentazione locale secondo i

nuovi principi di decentramento amministrativo e di sviluppo calibrato delle singole realtà locali.

Vengono conservate le competenze relative all'Albo nazionale ed i loro componenti sono legati da mandato imperativo e fiduciario con gli enti e le associazioni che li hanno indicati. L'articolo 13 del testo in esame prevede un coordinamento a livello regionale delle varie realtà locali.

Con gli articoli 15, 16 e 17 della nuova normativa proposta si procede ad una approfondita rivisitazione della normativa nazionale. La delegificazione richiesta, che si attua attraverso l'abolizione di norme primarie ed il maggior utilizzo del più flessibile regolamento ministeriale, viene tuttavia ancorata al rispetto di alcuni principi fondamentali. In questi obiettivi si inquadrano le nuove norme conformi agli *standard* più europei, per l'accesso al mercato, riservato alle imprese dotate di effettiva capacità operativa, e per la copertura del costo minimo del trasporto, garantita anche attraverso un maggiore coinvolgimento di tutti gli operatori interessati.

Per il committente e il vettore la norma di cui all'articolo 16 della proposta di legge in esame prevede sanzioni amministrative e civili laddove la condotta, diretta ed indiretta, è atta a provocare danni alla collettività in tema di sicurezza, tutela dell'ambiente e del lavoro.

L'articolo 17 disciplina i tempi ed i modi attraverso i quali la nuova normativa entrerà in vigore. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 18 e quelle contabili amministrative di cui agli articoli 19, 20 e 22, sono finalizzate ad evitare disagi all'utenza in sede di modifica del regime normativo.

Come si noterà anche dall'articolo 21 della proposta di legge in esame, il nuovo sistema di controllo del mercato è destinato ad autofinanziare la propria normale attività attraverso i contributi degli operatori interessati, e ciò con inevitabile sollievo per le casse dello Stato.

Il nuovo sistema ipotizza l'autoregolamentazione ed il controllo del settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi che diverrà, a ragione, autonomo ed autosufficiente, pur operando nel quadro di vigilanza e direzione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Si tratta di un regime completo, dotato della propria capacità di autoanalisi e maggiormente integrato con il mercato di sua competenza. L'intervento degli operatori è positivo ma opportunamente regolamentato, in modo da evitare strumentalizzazioni ed abusi.

La presente proposta di legge non viene incontro alle esigenze di questa o quella organizzazione, di questo o quel partito politico: essa viene incontro alle esigenze del mercato che affronta, che liberalizza e che designa in maniera più snella ed efficace rispetto al passato, sempre nell'interesse della collettività nell'osservanza delle disposizioni generali e delle normative comunitarie.

Per chi afferma il fallimento delle politiche fiscali e tariffarie del passato, il nuovo sistema di disciplina e controllo del settore rappresenta l'opportunità di operare, attraverso uno strumento utile ed efficiente, le politiche di regolamentazione più consone ai tempi del mutamento economico ma sempre nel rispetto dei principi della tutela della salute del lavoro che devono ispirare ogni intervento serio di politica economica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale autotrasporto per conto terzi).

1. È istituita, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Agenzia nazionale autotrasporto per conto terzi (ANAT), sotto la direzione e la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Sono trasferite all'ANAT le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ed in particolare:

a) la disciplina dell'autotrasporto nazionale ed internazionale di cose per conto terzi, le autorizzazioni ordinarie e speciali, i servizi di piazza, i trasporti combinati ed internazionali, le abilitazioni per trasporti speciali e le licenze comunitarie;

b) l'attuazione delle politiche fiscali e finanziarie previste per il settore;

c) la vigilanza sull'Albo nazionale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e sulle condizioni di mercato dei trasporti nazionali e internazionali, la costituzione e la variazione del Comitato centrale e dei comitati provinciali, le istruzioni per il funzionamento di tali comitati e le relative funzioni ispettive, la determinazione della quota per l'iscrizione all'Albo nazionale.

3. Sono altresì trasferite all'ANAT le attribuzioni e le relative funzioni amministrative previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, per il Comitato centrale e per i comitati provinciali e regionali per l'Albo delle persone

fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituiti con la medesima legge.

4. L'ANAT subentra in tutti i rapporti giuridici, economici e contabili, attivi e passivi già di pertinenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione relativamente alle funzioni ed attribuzioni trasferite ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione si provvede alla rideterminazione della pianta organica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riducendola in proporzione alle competenze ed attribuzioni residue e del personale non trasferito all'ANAT ai sensi dell'articolo 20, ed all'approvazione della pianta organica dell'ANAT, tenendo conto delle competenze ed attribuzioni trasferite ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e delle relative esigenze operative.

ART. 2.

(Compiti dell'ANAT).

1. L'ANAT provvede, con criteri di economicità ed efficienza e nel rispetto della normativa comunitaria:

a) a curare l'attuazione dei programmi elaborati e delle direttive emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo le priorità ed in coerenza con gli obiettivi politici da questi definiti;

b) a predisporre disposizioni di attuazione di leggi e di regolamenti e ad adottare tutti i provvedimenti riguardanti l'autotrasporto per conto di terzi nelle materie di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, entro i termini procedurali ivi previsti;

c) a promuovere, di intesa con le associazioni nazionali di categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose, assumendo, a tale fine, ogni idonea iniziativa, ivi compresa l'acquisizione di apparati informativi e trasmissivi da porre a disposizione delle imprese di autotrasporto;

d) a curare la formazione la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese esercenti l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, utilizzando le quote versate dagli autotrasportatori ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, e determinate con la procedura di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;

e) ad istituire, direttamente o con affidamento a terzi, centri e scuole per la formazione professionale e l'orientamento, per la qualificazione, riqualificazione, specializzazione professionale e per l'aggiornamento di imprenditori, dirigenti e dipendenti delle imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, anche nel quadro del processo di ammodernamento e riconversione aziendale, utilizzando a tale fine anche parte delle quote di cui alla lettera *d)*, nonché stanziamenti resi disponibili in ambito comunitario e contributi dello Stato, delle regioni, degli enti pubblici e di privati;

f) a favorire l'uniformità, in ambito comunitario, delle condizioni di accesso alla professione e di capacità finanziarie;

g) ad elaborare documenti di trasporto che consentano una più efficace protezione da irregolarità ed abusi;

h) ad attivare l'accesso alle informazioni delle varie amministrazioni ai fini della regolarità dei trasporti;

i) a promuovere monitoraggi ai fini del controllo delle ore di guida e degli accertamenti relativi alle condizioni di salute e di lavoro degli autotrasportatori e dell'ambiente;

l) a gestire gli aiuti concessi dallo Stato per la ristrutturazione delle imprese di trasporto e per ridurre l'eccesso di capacità di carico, in armonia con la normativa comunitaria;

m) ad elaborare e gestire piani a carattere generale di ristrutturazione del settore, in armonia con la normativa comunitaria;

n) a curare l'informatizzazione delle procedure relative alla formazione, tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale e degli albi provinciali degli autotrasportatori per conto di terzi, nonché dell'attività operativa dell'Agenzia individuando i responsabili dei singoli procedimenti ed utilizzando o innovando le procedure in atto presso il centro elaborazione dati (CED) della Direzione generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione;

o) a partecipare ad associazioni senza scopo di lucro operanti in Italia ed all'estero che interessano l'autotrasporto di cose per conto terzi ed aventi per fine la formazione professionale, l'acquisizione, la conoscenza e la diffusione di studi e dati statistici ed economici riguardanti il trasporto per conto di terzi.

ART. 3.

(Poteri del Ministro).

1. Spetta al Ministro dei trasporti e della navigazione:

a) definire, in coerenza con gli indirizzi generali della politica dei trasporti, gli obiettivi da perseguire ed i programmi da attuare, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, cui l'ANAT deve uniformarsi nello svolgimento della propria attività;

b) vigilare affinché l'attività amministrativa e la gestione dell'ANAT si svolgano in coerenza con gli obiettivi politici e nel rispetto dei programmi elaborati e delle direttive emanate;

c) approvare lo statuto dell'ANAT;

d) emanare i provvedimenti di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 8, alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11, al comma 1 dell'articolo 14, nonché quelli indicati all'articolo 15;

e) nominare la commissione di cui all'articolo 4, presieduta dal presidente del Comitato centrale dell'autotrasporto per

conto terzi (CCAT), cui è affidato l'incarico di attivare e definire ogni cinque anni il procedimento per l'individuazione delle associazioni di categoria degli autotrasportatori in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo 4 per la partecipazione al CCAT ed ai comitati provinciali dell'autotrasporto per conto terzi;

f) stabilire le procedure per provvedere alle nomine di cui al comma 6 dell'articolo 4;

g) disciplinare il commissariamento e l'eventuale scioglimento dell'ANAT in caso di gravi irregolarità di gestione.

ART. 4.

(Commissione per l'individuazione delle associazioni di categoria degli autotrasportatori).

1. L'individuazione delle associazioni nazionali e locali di categoria degli autotrasportatori per conto terzi, in possesso dei requisiti per la partecipazione al Comitato centrale dell'autotrasporto per conto terzi (CCAT) ed ai comitati provinciali, è effettuata da una commissione nominata dal Ministro dei trasporti e della navigazione e presieduta dal presidente del CCAT. Di essa fanno parte tre membri scelti dal Ministro dei trasporti e della navigazione tra persone che abbiano una provata competenza in materia di autotrasporto.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato quinquennale dei rappresentanti in carica, e deve concludere i propri lavori entro novanta giorni dalla nomina.

3. Ai fini della individuazione delle associazioni nazionali, cui spetta designare i propri rappresentanti a copertura dei posti loro destinati nel CCAT, la commissione predispone una graduatoria delle stesse associazioni, tenendo conto dei seguenti requisiti:

a) almeno trenta sedi locali;

b) attività di autotrasporto di cose per conto di terzi effettivamente svolta da

almeno dieci imprese associate presso ciascuna sede territoriale;

c) anzianità di costituzione delle associazioni di almeno cinque anni;

d) portata utile complessiva dei veicoli in disponibilità delle imprese associate per almeno 30.000 tonnellate, ovvero un numero di almeno 1.500 imprese associate;

e) partecipazione alla stipulazione di contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore dell'autotrasporto;

f) svolgimento di efficaci azioni sindacali;

g) collaborazione fornita alla pubblica amministrazione con la partecipazione a commissioni, con la consulenza fornita per la predisposizione di norme, ovvero in trattative internazionali in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi;

h) ordinamento interno a base democratica sancito dallo statuto;

i) esclusiva rappresentanza degli interessi della categoria dei vettori.

4. Ai fini della individuazione delle associazioni locali, cui spetta designare propri rappresentanti a copertura dei posti loro destinati nei comitati provinciali, la commissione predispone distinte graduatorie, tenendo conto dei seguenti requisiti:

a) adesione alle associazioni nazionali presenti nel CCAT;

b) ordinamento interno a base democratica sancito dallo statuto;

c) esclusiva rappresentanza degli interessi dei vettori;

d) numero degli associati;

e) portata utile complessiva dei veicoli in disponibilità degli associati.

5. Le graduatorie approvate dal Ministro dei trasporti e della navigazione sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana entro centoventi giorni dalla data di nomina della commissione.

6. Le procedure per la nomina dei rappresentanti delle associazioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le associazioni nazionali di categoria presenti nel CCAT. Le procedure devono essere concluse entro centottanta giorni dalla nomina della commissione di cui al comma 1, con la nomina degli aventi diritto, che è effettuata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

ART. 5.

(Organi dell'ANAT).

1. Sono organi dell'ANAT:

- a) il presidente;
- b) il Comitato centrale dell'autotrasporto per conto terzi (CCAT);
- c) i comitati provinciali dell'autotrasporto per conto terzi.

ART. 6.

(Presidente).

1. Il presidente dell'ANAT esercita le seguenti funzioni, in conformità agli indirizzi formulati ed alle direttive emanate dal CCAT:

- a) rappresenta legalmente l'ANAT e sta in giudizio per conto di essa;
- b) provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ANAT esercitando i relativi poteri e attribuzioni che il CCAT non ha attribuito alla propria competenza;
- c) convoca e presiede il CCAT, predisponendo il relativo ordine del giorno delle sedute;
- d) sottoscrive gli atti relativi alle deliberazioni adottate dal CCAT e gli altri

documenti che impegnano l'ANAT verso l'esterno;

e) adotta in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti indifferibili normalmente attribuiti alla competenza del CCAT, con l'obbligo di chiederne la ratifica alla prima riunione successiva;

f) assolve ogni altro incarico demandato dal CCAT.

2. Il presidente può delegare alcune funzioni o parte di esse ad altri componenti del CCAT o a funzionari dell'ANAT aventi qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

ART. 7.

(Comitato centrale dell'autotrasporto per conto terzi).

1. Il Comitato centrale dell'autotrasporto per conto terzi (CCAT) è l'organo collegiale di amministrazione dell'ANAT.

2. Il CCAT è composto:

a) dal presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti nel CCAT;

b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei trasporti e della navigazione, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, delle finanze, dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

c) da dodici rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

d) da quattro rappresentanti delle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, designati dalle rispettive associazioni di categoria degli autotrasportatori;

e) dal segretario del CCAT, che partecipa alle sedute con voto consultivo.

3. Il CCAT elegge fra i suoi componenti due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto fra i rappresentanti indicati nella lettera *c)* del comma 2.

4. I componenti del CCAT di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, durano in carica cinque anni, salvo revoca dell'ente designante, e possono essere riconfermati.

ART. 8.

(Attribuzioni del CCAT).

1. Il CCAT ha le seguenti attribuzioni:

a) formula proposte al Ministro dei trasporti e della navigazione in ordine ai programmi dell'attività dell'ANAT ed ai progetti da realizzare, nonché in ordine a schemi di atti normativi;

b) attua i programmi elaborati dal Ministro dei trasporti e della navigazione secondo le priorità ed in coerenza con gli obiettivi politici definiti;

c) formula gli indirizzi ed emana le direttive per l'azione amministrativa e la gestione cui l'ANAT deve uniformarsi nello svolgimento della propria attività e delibera su tutta la materia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, ivi comprese la concessione di particolari benefici od agevolazioni alle imprese di autotrasporto per conto terzi;

d) delibera sulla normativa interna relativa all'organizzazione ed alla competenza delle unità centrali e provinciali dell'ANAT, nonché al rapporto di lavoro e di impiego del personale dipendente;

e) definisce le piante organiche del personale, da approvare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

f) individua, con disposizioni di carattere generale, i provvedimenti che intende riservare alla propria competenza, e quelli attribuiti alla competenza del presidente, dei comitati provinciali e dei dirigenti e funzionari, in sede centrale e periferica;

g) approva le disposizioni relative alla formazione, tenuta e pubblicazione degli albi provinciali e dell'Albo nazionale delle imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, determinando la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, e provvede a ripartirne l'ammontare in conformità a quanto indicato alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, e ad adottare le deliberazioni per il conseguimento delle relative finalità istituzionali;

h) prescrive ai comitati provinciali la normativa ed i provvedimenti da adottare per impedire l'esercizio abusivo dell'autotrasporto per conto terzi;

i) propone al Ministro dei trasporti e della navigazione i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 15;

l) propone al Ministro dei trasporti e della navigazione la normativa per regolare il sistema di autorizzazioni per l'effettuazione di trasporti di cose per conto terzi, con riguardo alle direttive comunitarie in materia, alla dinamica del mercato dei trasporti ed all'accertato equilibrio tra la domanda e l'offerta, nonché alla tutela dell'ambiente, della sicurezza, della circolazione e del lavoro, tenuto anche conto della necessità di garantire la mobilità delle merci su tutto il territorio nazionale. La normativa è resa esecutiva, con proprio decreto, dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

m) individua le specifiche attività di trasporto per le quali occorre una abilita-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione ed i requisiti speciali per il loro esercizio;

n) formula gli indirizzi e le direttive cui deve uniformarsi l'attività dei comitati provinciali, vigilando sulla loro osservanza;

o) decide in via definitiva sui ricorsi gerarchici proposti avverso i provvedimenti adottati dai comitati provinciali;

p) stipula le convenzioni con enti ed associazioni operanti nel settore dell'auto-transporto per conto terzi al fine di migliorarne i livelli di organizzazione e di operatività;

q) delibera la partecipazione ad associazioni senza fini di lucro operanti in Italia ed all'estero;

r) delibera le disposizioni interne per assicurare il proprio regolare funzionamento;

s) propone al Ministro dei trasporti e della navigazione i provvedimenti da adottare in ordine ai poteri di verifica e di controllo, previsti dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11;

t) cura i rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e chiede ad essi ed ai soggetti coinvolti nell'attività di trasporto merci, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;

u) delibera le norme concernenti la propria organizzazione interna, disciplinando il rapporto con i comitati per l'Albo nazionale, ai fini della gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 9.

(Statuto dell'ANAT).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18 e 20, in sede di prima applicazione della presente legge, il CCAT delibera

lo statuto dell'ANAT, da approvare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Lo statuto contiene i principi generali in materia di ordinamento ed organizzazione dell'ANAT, di disciplina del rapporto di lavoro e di impiego del personale dipendente, di amministrazione e contabilità, in conformità ai seguenti criteri:

a) l'ANAT deve essere strutturata in una unità centrale ed in unità periferiche aventi sede rispettivamente presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e presso ciascuno degli uffici provinciali della Direzione stessa;

b) la distribuzione delle funzioni e delle competenze tra gli uffici centrali e periferici dell'ANAT deve tenere conto dell'esigenza di assicurare a questi ultimi un'autonomia gestionale ed operativa che consenta il soddisfacimento delle esigenze locali, nonchè il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi in sede locale;

c) la struttura organizzativa deve garantire in ogni caso l'efficacia del servizio prestato, l'economicità gestionale e la produttività dell'ANAT e del personale;

d) il rapporto di lavoro e di impiego del personale dipendente dall'ANAT deve essere ricondotto sotto la disciplina del diritto civile e regolato mediante contratti collettivi ed individuali, con l'individuazione delle materie riservate alla contrattazione;

e) le controversie di lavoro del personale dipendente sono affidate alla competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro;

f) l'ANAT deve provvedere alla formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale del proprio personale;

g) non possono essere previsti trattamenti economici meno favorevoli ai lavoratori rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle materie indicate al comma 2, le disposizioni applicative delle norme statutarie sono adottate dal CCAT, con propria deliberazione motivata.

4. Con la medesima modalità di cui al comma 3 si procede alla individuazione degli uffici e delle corrispondenti funzioni, nel rispetto dei principi di razionalizzazione delle funzioni e di articolazione degli uffici per funzioni omogenee, nonché alla definizione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali rivestiti dal personale statale trasferito ai sensi dell'articolo 20.

5. Per il perseguimento delle finalità indicate alle lettere *e*), *l*) ed *m*) del comma 1 dell'articolo 2 e per l'espletamento della relativa attività possono essere costituite presso l'ANAT una o più gestioni separate, con autonomia organizzativa e contabile, secondo criteri e modalità deliberati dal CCAT.

ART. 10.

(Comitati provinciali dell'autotrasporto per conto terzi).

1. I comitati provinciali dell'autotrasporto per conto terzi sono organi con attribuzioni proprie o delegate dal CCAT.

2. Ogni comitato provinciale è composto:

a) dal funzionario preposto alla direzione dell'ufficio provinciale dell'ANAT, con funzione di presidente;

b) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo di provincia in cui ha sede il comitato, designato dal direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

c) da un funzionario della prefettura del capoluogo di provincia in cui ha sede il comitato, designato dal prefetto;

d) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato dal presidente della stessa;

e) da cinque rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), e da un rappresentante degli organismi provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui al medesimo articolo 7, comma 2, lettera d), che contino fra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi;

f) da un esperto, designato dal presidente della giunta provinciale;

g) dal segretario, che partecipa alle sedute con voto consultivo.

3. I rappresentanti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, durano in carica cinque anni, salvo revoca dell'ente designante, e possono essere riconfermati.

4. Ogni comitato provinciale elegge il vice presidente, scelto tra i rappresentanti indicati alla lettera e) del comma 2.

ART. 11.

(Attribuzioni dei comitati provinciali).

1. I comitati provinciali dell'autotrasporto per conto terzi hanno le seguenti attribuzioni:

a) promuovere in ambito locale, anche di intesa con le associazioni di categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

b) adottare i provvedimenti attribuiti dal CCAT alla loro competenza;

c) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'Albo nazionale e decidere sul loro accoglimento;

d) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'Albo nazionale, eseguire le variazioni e curarne la pubblicazione, nonché provvedere alla tenuta degli albi provinciali secondo le direttive del CCAT;

e) accertare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo nazionale;

f) deliberare ed adottare i provvedimenti di sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo nazionale ed i provvedimenti disciplinari previsti da leggi e regolamenti;

g) provvedere alla verifica in ordine alla puntuale applicazione da parte di tutti gli interessati della disciplina di calcolo del costo minimo della prestazione di auto-transporto, secondo le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16. A tale scopo sono attribuiti al comitato provinciale i poteri di verifica e di controllo già di competenza degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da esercitare attraverso funzionari dell'ANAT secondo le direttive impartite, su proposta del CCAT, dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

ART. 12.

(Componenti effettivi e supplenti).

1. Nel CCAT e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente, è contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

2. I componenti supplenti di cui al comma 1 sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti di nomina dei componenti effettivi.

3. I componenti dei comitati di cui al comma 1 che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti per il periodo residuo necessario al completamento del quinquennio, con la medesima procedura prevista per la nomina del titolare.

4. I componenti del CCAT e dei comitati provinciali non possono essere vincolati da mandato imperativo e possono essere sostituiti dalle amministrazioni e dalle associazioni che li hanno designati.

5. I componenti del CCAT e dei comitati provinciali, scaduto il quinquennio del loro mandato, restano in carica fino alla loro sostituzione, ovvero alla loro riconferma.

ART. 13.

(Coordinamento regionale).

1. I presidenti ed i vice presidenti dei comitati provinciali possono riunirsi congiuntamente per concordare indirizzi e criteri uniformi per il coordinamento dell'attività dell'autotrasporto per conto terzi, in ambito regionale.

2. I verbali delle riunioni di cui al comma 1, sottoscritti dal presidente del comitato della provincia capoluogo di regione e da un segretario, devono essere inviati al CCAT entro quindici giorni per l'adozione di eventuali provvedimenti di sua competenza.

ART. 14.

(Gettoni di presenza ed altri compensi).

1. Il CCAT propone al Ministro dei trasporti e della navigazione le misure dei gettoni da corrispondere al presidente ed ai componenti del CCAT e dei comitati provinciali, nonché ai membri delle commissioni previste dall'articolo 9 del regolamento con emanato decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, da porre a carico delle quote versate dagli autotrasportatori iscritti all'Albo nazionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.

2. Il CCAT può nominare apposite commissioni per lo svolgimento di particolari incarichi rientranti nella sua competenza. Ai membri di tali commissioni si applica il trattamento previsto per la partecipazione alle sedute del CCAT.

3. Il CCAT stabilisce l'entità e le modalità dei trattamenti economici accessori da corrispondere ai componenti delle segrete-

rie del CCAT e dei comitati provinciali ed assegna a ciascuna unità centrale e periferica dell'ANAT una quota parte della dotazione di bilancio dell'ANAT per il pagamento dei trattamenti economici accessori da corrispondere al personale per prestazioni lavorative di carattere straordinario, di quelle connesse al raggiungimento di obiettivi generali o particolari, e di quelle volte all'incremento dell'efficienza dell'ANAT e della produttività del personale.

ART. 15.

(Condizioni generali di esercizio dell'attività di autotrasporto).

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del CCAT, sono dettate le condizioni generali di esercizio della attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

2. In particolare, le condizioni generali di cui al comma 1 prevedono:

a) le indicazioni sul tipo di autotrasporto effettuato, con riferimento alle eventuali autorizzazioni, nonché agli altri documenti contrattuali scambiati tra committente e vettore. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce le condizioni di coordinamento tra l'attività amministrativa dell'ANAT e quella delle commissioni previste dall'articolo 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in modo da consentire un adeguato controllo del parco degli automezzi circolanti affinché l'offerta del trasporto merci su strada sia adeguata alla domanda. Il vettore deve indicare sulla bolla di accompagnamento dei beni trasportati o sugli altri documenti integrativi del contratto di autotrasporto il tipo di trasporto effettuato nonché gli estremi della relativa licenza o autorizzazione;

b) l'integrale rispetto da parte di entrambi i contraenti delle disposizioni vigenti in tema di sicurezza stradale, tutela dell'ambiente e del lavoro. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del CCAT e di intesa con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente,

emana i provvedimenti di regolamentazione dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, tenuto conto delle citate esigenze. Il rilascio di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto terzi è, comunque, subordinato alla presentazione di comprovati elementi di capacità produttiva interna da parte dell'impresa richiedente;

c) la disciplina di calcolo del costo minimo della prestazione di autotrasporto nonché di eventuali oneri o prestazioni accessorie del vettore conseguenti il rispetto da parte dello stesso delle disposizioni di cui al presente articolo. I parametri da assumere a riferimento per tale calcolo sono:

1) la durata necessaria per lo svolgimento del trasporto nel pieno rispetto della normativa vigente;

2) i tempi durante i quali l'auto-mezzo e l'autista sono a disposizione per il carico e lo scarico della merce;

3) le prestazioni effettivamente svolte dal trasportatore o dai suoi preposti;

4) le spese di carburante, manutenzione e ammortamento veicoli, le spese generali aziendali e la remunerazione del capitale e del lavoro impiegato;

d) l'adeguamento dei massimali risarcitori di responsabilità vettoriale e le condizioni generali di polizza stipulate a titolo oneroso a favore del soggetto al quale spetta il risarcimento in relazione alle merci trasportate.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del CCAT, e di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica i casi di colpa grave vettoriale in relazione ai quali non sono applicabili i massimali risarcitori di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, come sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, della legge 27 maggio 1993, n. 162.

ART. 16.

(Regime sanzionatorio).

1. Le condizioni generali di esercizio dell'autotrasporto di cui all'articolo 15 sono inderogabili e di ordine pubblico.

2. L'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 è prescritta sia nei confronti del vettore sia del committente. La loro puntuale applicazione è affidata ai comitati provinciali per l'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 1.

3. La violazione delle condizioni di cui al comma 1 comporta, per l'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritta all'Albo nazionale, la sospensione dallo stesso da uno a sei mesi, e la radiazione in caso di recidiva; per l'impresa non iscritta, l'obbligo di sospendere l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi nel territorio italiano per eguale periodo; per il committente la sanzione amministrativa da lire tre milioni fino a un massimo di lire sei milioni, a seconda del numero degli autotrasporti in relazione ai quali la medesima violazione è stata accertata.

4. In caso di incidente stradale in cui sia coinvolto un automezzo adibito al trasporto di cose per conto di terzi, l'agente od organo accertatore procede alla verifica delle condizioni generali di autotrasporto applicabili al caso e, qualora ne ravvisi la violazione, procede a redigere rapporto al comitato provinciale per l'Albo territorialmente competente. Se la violazione risulta imputabile al vettore, i massimali di responsabilità vettoriale non operano, mentre la relativa responsabilità risarcitoria si estende al soggetto che ha affidato la merce per il trasporto.

5. Nel caso in cui, in occasione dell'esecuzione di un trasporto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, siano commessi i reati di cui agli articoli 575 e 582 del codice penale, ai titolari delle imprese di trasporto e al committente sono applicate le pene accessorie di cui agli articoli 28 e 30 del codice penale, da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, a seconda della gravità del reato commesso.

6. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 si provvede alla confisca del veicolo con cui è eseguito il trasporto e del carico trasportato, se già sequestrati.

7. A chiunque rifiuta di sottoporsi alle verifiche ed ai controlli di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11, ovvero fornisce false informazioni in merito agli stessi, si applica, se il fatto non costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 4.000.000.

ART. 17.

(Delegificazione e norme regolamentari).

1. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti le materie di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, applicabili all'autotrasporto, compatibili con la disciplina dettata dalla presente legge e con le disposizioni non derogabili del codice civile, restano in vigore fino all'adozione del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Il CCAT, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad unificare le disposizioni di cui al comma 1 in uno schema di regolamento da sottoporre all'approvazione del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel rispetto, comunque, dei criteri e dei principi previsti dagli articoli 15 e 16. Il Ministro, esaminato il testo, lo trasmette al CCAT, con le eventuali osservazioni, entro un mese dall'invio. Ricevute le eventuali controdeduzioni del CCAT, il Ministro dei trasporti e della navigazione attiva, entro i quindici giorni successivi, la procedura prevista all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema di regolamento è altresì trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il Ministro dei trasporti e della navigazione emana, con proprio decreto, il regolamento, anche in mancanza di tale

parere. Il regolamento e le successive modifiche non possono contenere norme in contrasto con la presente legge e con la normativa comunitaria vigente in materia.

3. L'aggiornamento del regolamento di cui al comma 2 è disposto con successive norme regolamentari. Le disposizioni di attuazione sono adottate con deliberazione del CCAT.

4. In via provvisoria e fino all'adozione dello statuto di cui all'articolo 9 e degli altri provvedimenti normativi previsti dal presente articolo e dalle disposizioni transitorie e di attuazione della presente legge, continuano ad applicarsi le norme legislative e regolamentari attualmente in vigore.

5. La proroga della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo può essere disposta dal Ministro dei trasporti e della navigazione prima della scadenza del termine di cui al comma 2, ma in ogni caso non può pregiudicare l'operatività del CCAT e degli altri organi dell'ANAT.

ART. 18.

(Composizione del CCAT e dei comitati provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi in sede di prima applicazione della legge).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli attuali componenti del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e dei comitati provinciali per l'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica in qualità, rispettivamente, di membri del CCAT e dei comitati provinciali per l'autotrasporto per conto di terzi istituiti dalla presente legge, fino al compimento del periodo di cinque anni, decorrenti dalla loro nomina ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

2. Fino alla data di adozione dello statuto dell'ANAT e delle relative disposizioni applicative, il Comitato centrale per l'Albo nazionale ed comitati provinciali di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e

successive modificazioni, assumono le funzioni dirigenziali esercitate dai dirigenti generali, dagli altri dirigenti e dagli altri funzionari posti a capo degli organi ed uffici centrali e periferici aventi competenza in ordine alle funzioni ed attribuzioni trasferite all'ANAT ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge.

3. Il comitato centrale ed i comitati provinciali di cui al comma 2 possono delegare le funzioni di cui al medesimo comma ai propri componenti o ai funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio presso gli organi ed uffici centrali e periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e facenti parte del contingente del personale trasferito all'ANAT ai sensi dell'articolo 20.

ART. 19.

(Disposizioni contabili ed amministrative).

1. Per il funzionamento dell'unità centrale e di quelle periferiche dell'ANAT sono assegnati a quest'ultima i beni immobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature e gli altri beni mobili di proprietà dello Stato e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inventariati alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed in uso presso gli organi ed uffici centrali e periferici della stessa Direzione per l'espletamento delle competenze e funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3; a tale fine si deve tenere conto anche dei beni utilizzati dal personale trasferito alle dipendenze dell'ANAT ai sensi dell'articolo 20.

2. La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previa intesa con l'ANAT, provvede a consegnare a quest'ultima, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con elenchi analitici, gli atti degli organi e degli uffici centrali e periferici, concernenti l'espletamento delle funzioni e delle competenze trasferite di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, relativamente ad affari non ancora esauriti e a pratiche definite o in corso di trattazione, unitamente alla rispettiva documentazione.

ART. 20.

(Disposizioni riguardanti il personale).

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed ai fini dell'attuazione dei compiti da essa previsti, il personale statale di ruolo avente qualifica funzionale non inferiore alla sesta, fatta eccezione per quello avente qualifica dirigenziale, in servizio in base ad atti o provvedimenti adottati anteriormente al 30 giugno 1995 presso gli organi ed uffici centrali e periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, aventi competenza in merito alle funzioni e competenze trasferite all'ANAT ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, ed addetto all'espletamento dei compiti ad essa affidati, è posto a disposizione ed alle dipendenze dell'ANAT.

2. Il personale statale, di ruolo o con qualifica funzionale non superiore alla quinta è ridotto in proporzione alle funzioni e competenze trasferite ed è posto a disposizione ed alle dipendenze dell'ANAT.

3. Ai fini dell'individuazione del contingente di personale da trasferire ai sensi dei commi 1 e 2, si tiene conto delle unità di personale necessarie per l'espletamento del lavoro occorrente per l'assolvimento di compiti connessi alle funzioni e competenze trasferite all'ANAT secondo le rilevazioni effettuate dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e sulla base delle procedure previste dal Ministro per la funzione pubblica.

4. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 3, che non intende passare alle dipendenze dell'ANAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di optare per la permanenza anche in soprannumero nei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o chiedere di essere trasferito, nel rispetto delle norme vigenti in materia di mobilità del personale nel pubblico impiego, presso altre amministrazioni dello Stato.

5. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro, il personale trasferito alle dipendenze dell'ANAT conserva il complessivo trattamento giuridico, economico e di quiescenza in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, ed è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte nell'amministrazione di provenienza. L'onere finanziario di tale trasferimento è posto a carico dell'ANAT.

6. Il personale di cui al presente articolo è ammesso a corsi di qualificazione ed aggiornamento sulla base di criteri e modalità fissati con deliberazione del CCAT, al termine dei quali è sottoposto ad una prova valutativa di capacità ai fini dell'eventuale inserimento definitivo nell'organico dell'ANAT. Coloro che non superano tale prova possono esercitare la facoltà di cui al comma 4.

7. Restano comunque in servizio, anche in soprannumero, presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i dirigenti generali e gli altri dirigenti che, anche anteriormente alla definizione della pianta organica dell'ANAT, non risultano utilizzati presso l'ANAT.

8. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'adozione dello statuto e delle relative disposizioni applicative di cui all'articolo 9, per l'esercizio delle funzioni dirigenziali si osservano le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 2 e 3.

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. Nessun maggiore onere a carico del bilancio dello Stato deriva dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione trasferendone gli importi a capitoli di nuova istituzione, relativi alle corrispondenti spese che faranno carico all'ANAT. La denominazione

di tali capitoli deve corrispondere alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, ed a quelle attribuite all'ANAT per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. In caso di mancato accordo con la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in ordine agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dagli articoli 19 e 20, il CCAT può proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione la costituzione di un ufficio commissariale composto dal presidente e da un vicepresidente dello stesso CCAT e da un dirigente del Provveditorato generale dello Stato, cui spetta l'adozione degli atti relativi.

ART. 22.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'esercizio finanziario dell'ANAT coincide con quello delle altre amministrazioni dello Stato.

2. L'ANAT è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato in materia di bilanci, in quanto compatibili con la presente legge.

3. Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'ANAT è presentato per l'approvazione al Parlamento, in allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

4. Le entrate dell'ANAT sono costituite:

a) in sede di prima applicazione della presente legge e relativamente all'esercizio finanziario 1996, dalle somme derivanti dalla riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996 destinati all'espletamento delle funzioni e competenze trasferite ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, ed alla retribuzione del personale di cui all'articolo 20, passato alle dipendenze dell'ANAT;

b) da un contributo annuo a carico dello Stato nella misura da determinare annualmente con la legge finanziaria. Per l'esercizio finanziario 1996 l'importo di tale contributo non può essere inferiore alle somme assegnate all'ANAT ai sensi della lettera a). Per gli esercizi finanziari successivi al 1996 il contributo non può essere inferiore, per ciascun esercizio, a quello dell'esercizio precedente;

c) dalle quote versate ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

d) dai proventi di qualsiasi natura derivanti dall'erogazione dei servizi e dall'espletamento delle attività di cui all'articolo 2;

e) dalle somme derivanti da sovvenzioni, finanziamenti ed altri fondi concessi o comunque acquisiti in base alle disposizioni dell'Unione europea, nazionali regionali, per il raggiungimento delle finalità e per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 2.

5. La parte degli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli concernenti l'espletamento delle attività di cui alle lettere d), e), f), l), m) ed n) del comma 1 dell'articolo 2, che non sia stata impegnata alla chiusura dell'anno finanziario, è utilizzata negli esercizi successivi. Le somme che comunque si rendano disponibili sulle dotazioni dei capitoli stessi, possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi. Gli ordini di accreditamento emessi dall'ANAT a carico della parte ordinaria di bilancio, purché non siano stati emessi in conto residui, e quelli emessi nell'esercizio delle gestioni separate eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 5, che siano rimasti in tutto od in parte non estinti alla fine dell'esercizio, possono

essere trasportati integralmente o per la parte non estinta all'esercizio successivo.

6. Le somme di cui ai alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 4, disponibili in eccedenza rispetto alle prevedibili necessità dell'ANAT, possono essere imputate ad un conto corrente fruttifero presso una banca avente rilevanza nazionale od essere investite in titoli di Stato.

7. La Corte dei conti esercita il controllo sulle entrate nonché in sede consuntiva sulle spese dell'ANAT e può richiedere tutti i documenti da cui traggono origine le spese. Le competenze della Corte dei conti sono esercitate dalla delegazione della Corte stessa presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

8. L'ANAT può avvalersi del patrocinio e della consulenza legale dell'Avvocatura dello Stato.

9. L'ANAT gode del trattamento spettante alle altre amministrazioni dello Stato agli effetti tributari, nonché per quanto riguarda il servizio postale, telegrafico, telefonico e per la fornitura dell'energia elettrica.